



COMUNE
DI
PONTE SAN NICOLO'

**Piano di razionalizzazione
delle società partecipate**

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

I – Quadro normativo di riferimento

1. Premessa

Dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell’amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell’amministrazione, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) *“per espressa previsione normativa”*, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e *“non richiedono né l’abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria”*.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l’applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l’incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un’informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l’ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell’ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell’azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall’entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L’esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all’IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

- le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;
- le minusvalenze sono deducibili nell’esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l’alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall’entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell’esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L’evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II – Le partecipazioni dell’Ente

1. Le partecipazioni societarie

Il comune di Ponte San Nicolò al 31/12/2013 possedeva partecipazioni al capitale delle seguenti società:

1. HERA Spa €1.788,00 pari allo 0,00001% del capitale sociale (soc. quotata)
2. Aps Holding Spa €416,00 pari allo 0,00099% del capitale sociale
3. Finanziaria APS Spa €416,00 pari allo 0,0022% del capitale sociale
4. C.V.S. Spa €10.025.694,00 pari al 5,0% del capitale sociale

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono state oggetto, su indirizzo del Consiglio Comunale, di una riorganizzazione completata nel 2014 con la dismissione di tutte le partecipazioni *non indispensabili* al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Al 31/12/2014 il Comune possiede la partecipazione azionaria della sola società C.V.S. Spa con una quota di €10.025.694,00 pari al 5,0% del capitale sociale.

2. Altre partecipazioni e associazionismo

Per completezza, si precisa che il comune di Ponte San Nicolò partecipa all’associazione dei seguenti Consorzi:

- CONSORZIO ENERGIA VENETO CEV
- CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE
- A.A.T.O. BACCHIGLIONE
- BACINO TERRITORIALE "PADOVA CENTRO" (GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI)

La partecipazione ai suddetti Consorzi, essendo “*forme associative*” di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto del presente Piano.

3. Centro Veneto Servizi Spa – denominata C.V.S. Spa

La nascita costituzione dell’Azienda Speciale Consorziale Centro Veneto Servizi, datata 26/11/93, con sede in Monselice è il naturale approdo di un cammino da tempo intrapreso e portato avanti sempre con convinzione, sviluppatasi su un solido tessuto di esperienze di collaborazione, avviato e realizzato da tanti amministratori comunali in modo preveggente e concorde in seguito alla fusione dei seguenti tre Consorzi acquedottistici, le quali origini risalgono agli anni Trenta:

- il Consorzio Acquedotto dell’Adige, con sede in Monselice, comprendente 11 Comuni;
- l’Acquedotto Consorziale Conselvano – Roncayette, con sede in Conselve, comprendente 17 Comuni;
- il Consorzio intercomunale per l’approvvigionamento idrico dei Comuni della Bassa Padovana, con sede in Este, comprendente 22 Comuni.

In data 26/06/2003 l’Azienda Speciale Consorziale Centro Veneto Servizi ha dato attuazione a quanto previsto dall’art. 35 della legge finanziaria 2002 n. 448 del 28/12/2001 procedendo alla costituzione del Centro Veneto Gestione Acque S.r.l., gestore del servizio, e trasformando l’Azienda stessa in Centro Veneto Servizi S.p.A., proprietaria di reti ed impianti e gestore della proprietà stessa.

L’attuale Centro Veneto Servizi S.p.A. è subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi della precedente Azienda Speciale, compresa la concessione per la gestione del ciclo idrico integrato delle acque nere e del

territorio assegnato dall'Autorità d'Ambito Bacchiglione, giusta Convenzione sottoscritta in data 11/02/2003.

La Società C.V.S. Spa è una società per la gestione del servizio idrico integrato, ovvero l'erogazione di servizi di acquedotto, fognatura e depurazione in tutte le loro fasi concernenti l'attingimento dell'acqua grezza, la potabilizzazione, la distribuzione, nonché il trattamento delle acque reflue, il cui capitale sociale è pari a €200.465.044 ed è interamente detenuto da 59 Amministrazioni comunali azioniste.

Lo statuto sociale contempla l'affidamento della gestione "in house" a Centro Veneto Servizi S.p.A. da parte dell'Autorità d'Ambito Bacchiglione, ora Consiglio di Bacino, sino al 2026. Rientra pertanto nell'attività della Società la gestione degli impianti di potabilizzazione, delle reti idriche, fognarie e dei 42 impianti di depurazione dislocati sul territorio dei 59 Comuni soci.

La quota di partecipazione del Comune di Ponte San Nicolò ammonta ad €10.025.694,00 pari al 5,0% del capitale sociale la cui quantificazione è il valore del conferimento delle condotte e delle reti ed impianti del Comune,

I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società (lett. d).

Pur trattandosi di una partecipazione societaria significativa, non può essere previsto il controllo del comune sulla società, ma esiste un controllo di tipo analogo da parte di un'assemblea di tutti i Sindaci soci.

Concludiamo l'analisi con ulteriori dati al 31/12/2013 :

Numero degli amministratori: 3

NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI RIPARTITO PER CATEGORIA – ART. 2427 n.15 C.C.

Dirigenti 5 - Quadri 6 - Impiegati 47 - Operai 96 - **T O T A L I 154**

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
+ 390.348,00 euro	+ 320.930,00 euro	+ 1.054.751,00 euro

Fatturato		
2011	2012	2013
41.390.351,00 euro	47.042.941,00 euro	45.460.812,00 euro

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0,00	0,00	0,00
B) Immobilizzazioni	327.909.43,00	330.515.193,00	330.526.104,00
C) Attivo circolante	21.363.388,00	29.223.912,00	31.084.542,00
D) Ratei e risconti	150.315,00	184.930,00	130.120,00
Totale Attivo	349.422.946,00	359.924.035,00	361.740.766,00

Passivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Patrimonio netto	214.078.903,00	212.555.631,00	213.610.384,00
B) Fondi per rischi ed oneri	506.300,00	1.527.022,00	2.445.984,00
C) Trattamento di fine rapporto	1.831.858,00	1.814.815,00	1.817.020,00
D) Debiti	49.633.891,00	59.364.182,00	58.805.207,00
E) Ratei e Risconti	83.371.994,00	84.662.385,00	85.062.171,00
Totale passivo	349.422.946,00	359.921.035,00	361.740.766,00

Conto Economico			
	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Valore della produzione	46.890.660,00	53.267.571,00	50.765.937,00
B) Costi di produzione	- 45.645.337,00	- 47.845.426,00	- 46.890.939,00
C) Proventi e oneri finanziari	498.561,00	693.533,00	425.762,00
D) Rettifiche valore attività finanziarie	- 2.945,00	- 45.071,00	- 350.000,00
E) Proventi ed oneri straordinari	272.221,00	- 3.507.747,00	- 1.006.147,00
Risultato prima della imposte	1.016.038,00	1.175.794,00	2.093.089,00
Imposte	- 625.690,00	- 854.864,00	- 1.038.338
Risultato d'esercizio	390.348,00	320.930,00	1.054.751,00

IV – Il controllo dell’Ente

1. Controllo esterno

La gestione dei servizi affidati, anche ai sensi dell’art. 113, 5° comma, lett. c) del D.Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii., alla società C.V.S. Spa dalle Autorità preposte in base alle singole normative di settore, viene disciplinata mediante apposita convenzione stipulata dalla società medesima con le predette autorità, attualmente riconducibile all’ATO Bacchiglione.

Le autorità di settore restano titolari di tutte le competenze stabilite dalle disposizioni di legge, statale e regionale, vigenti in materia di organizzazione, programmazione e controllo dei servizi affidati alla società nonché della predisposizione dei programmi pluriennali degli interventi (ove previsti per legge) che la società dovrà realizzare.

2. Controllo analogo

Le modalità di controllo nei confronti della società da parte degli Enti Locali soci ai sensi dell’art. 113, c. 5, lett. c), del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., sono disciplinate, nel rispetto delle competenze delle autorità eventualmente previste dalle normative di settore, dagli stessi Enti Locali soci mediante l’assemblea di coordinamento intercomunale la cui gestione è rinviata ad un’apposita convenzione tra i predetti Enti ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 267/00, a cui sono inviati, al fine della relativa approvazione, tutte le materie di competenza dell’assemblea straordinaria oltre ai provvedimenti previsti dall’art. 4 ter dello statuto, al fine di verificare lo stato di attuazione degli obiettivi individuati, quali la verifica dei costi di funzionamento.

V – Il Piano operativo di razionalizzazione

E’ intenzione dell’amministrazione mantenere la propria partecipazione in quanto trattasi di un’attività prevista dalla normativa per la gestione di un servizio il cui affidamento avviene attraverso il controllo dell’ATO Bacchiglione.

Gli obiettivi che l’Ente si propone di conseguire dovranno necessariamente transitare mediante l’assemblea di coordinamento intercomunale, azioni che già da tempo individuano obiettivi e atti al fine di contenere la spesa e nel contempo migliorare il servizio offerto agli utenti.

Dall’analisi dei bilanci dell’ultimo triennio si evidenzia la bontà delle scelte operate. Ad oggi pertanto non sono necessarie misure specifiche, rapportate ai criteri di cui al c. 611 dell’art. 1 della l. 190/2014 (analizzati al paragrafo precedente) e combinate con le sezioni precedenti.

Il c. 612 dell’art. 1 della l. 190/2014 impone inoltre che le misure previste debbano essere rendicontate in termini di risultati conseguiti (il c. 612 fa specifico riferimento a risparmi da conseguire) entro il prossimo 31 marzo 2016; rispetto a tali indicazioni, non sono necessari interventi o prevedere scansioni temporali delle misure da porre in essere e quantificazioni dei risultati che ci si prefigge di conseguire quali minor numero di partecipate ovvero risparmi da conseguire sui consigli di amministrazione, vista la sola quota partecipata detenuta e l’oggetto sociale della stessa.

Ponte San Nicolò, li 19/03/2015

IL SINDACO

Enrico Rinuncini